

Progetto di Legge regionale

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA' , SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Finalità

CAPO II FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

SEZIONE I - FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE

- Art. 3 - Funzioni della Regione
- Art. 4 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro
- Art. 5 - Funzioni delle Province

SEZIONE II - COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

- Art. 6 - Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale
- Art. 7 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

CAPO III - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

SEZIONE I - FINALITÀ E STRUMENTI

- Art. 8 - Finalità
- Art. 9 - Strumenti
- Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio

SEZIONE II - PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

- Art. 11 - Priorità di intervento
- Art. 12 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
- Art. 13 - Conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura
- Art. 14 - Mobilità territoriale dei lavoratori
- Art. 15 - Crisi occupazionali

SEZIONE III - POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

- Art. 16 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili

- Art. 17 - Partecipazione
- Art. 18 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
- Art. 19 - Assunzioni e convenzioni
- Art. 20 - Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche
- Art. 21 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

SEZIONE IV - NORME REGIONALI IN ORDINE AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 2003

- Art. 22 - Norme regionali in ordine agli interventi di cui all'art 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003

CAPO IV - ORIENTAMENTO E TIROCINI

- Art. 23 - Orientamento al lavoro
- Art. 24 - Tirocini
- Art. 25 - Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini
- Art. 26 - Qualificazione dei tirocini

CAPO V - APPRENDISTATO

- Art. 27 - Profili formativi nei contratti di apprendistato
- Art. 28 - Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
- Art. 29 - Formazione per l'apprendistato professionalizzante
- Art. 30 - Alta Formazione nell'apprendistato
- Art. 31 - Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

CAPO VI - SERVIZI PER IL LAVORO

SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

- Art. 32 - Funzioni
- Art. 33 - Soggetti erogatori dei servizi
- Art. 34 - Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi
- Art. 35 - Accreditemento
- Art. 36 - Monitoraggio
- Art. 37 - Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche
- Art. 38 - Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

SEZIONE II - SERVIZI AUTORIZZATI

- Art. 39 - Autorizzazione
- Art. 40 - Particolari forme di autorizzazione

CAPO VII - SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

SEZIONE I - SICUREZZA NEL LAVORO

- Art. 41 - Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa
- Art. 42 - Interventi
- Art. 43 - Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

SEZIONE II - REGOLARITÀ DEL LAVORO

- Art. 44 - Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

CAPO VIII - RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

- Art. 45 - Finalità
- Art. 46 - Interventi

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Norme transitorie
- Art. 48 - Norme di prima applicazione
- Art. 49 - Norma finanziaria
- Art. 50 - Conformità alle disposizioni comunitarie
- Art. 51 - Abrogazioni

Art.1 Principi

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni persona, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2 Finalità

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:
 - a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
 - b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative stabili;
 - c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
 - d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di

innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;

- e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione;
- f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro nonché nello sviluppo professionale e di carriera;
- g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura;
- h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;
- i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno del diritto alla formazione;
- j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 Marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

2. La strategia di valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea, asse fondamentale per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

- a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;
- b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;
- c) collaborazione istituzionale con gli Enti locali, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate presenti nel territorio regionale;
- d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nel rispetto del principio di pariteticità;

e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, anche con riferimento alle organizzazioni del terzo settore.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi, migliorativi rispetto alla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per l'impiego, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

**CAPO II FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE.
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE
SOCIALE**

SEZIONE I Funzioni della Regione e delle Provincie

Art. 3 Funzioni della Regione

1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza per le opportunità d'accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:
 - a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
 - b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
 - c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
 - d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;
 - e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, che

specifica strumenti congiunturali di intervento e priorità per le politiche attive.

4. La Regione partecipa, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi .
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legge nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro che devono essere raggiunti nel territorio regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a :
 - a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;
 - b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
 - c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. In riferimento alle attività di cui al comma 6, lettera a), la Regione promuove, in accordo con le Province, sperimentazioni presso i Centri per l'impiego in ordine alla certificazione delle competenze acquisite nel lavoro, garantendo adeguate forme di raccordo con il sistema regionale delle qualifiche. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, approva criteri e modalità attuativi, anche in relazione ai bilanci di competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione dell'efficacia e dei

risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

Art. 4 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale e delle sue interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere ed all'integrazione lavorativa degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.
3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato del lavoro e le relative attività di studio svolte da Università, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti locali, Enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, Istituti nazionali previdenziali ed assicurativi ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

Art. 5 - Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.
3. Le Province, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004, svolgono le funzioni amministrative relative:
 - a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;
 - b) alla gestione delle misure di sostegno all'occupazione di cui alla sezione I del capo III;
 - c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al capo IV;
 - d) al collocamento mirato delle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
 - e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.
4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed all'articolo 4.

SEZIONE II - COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 6 - Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2, la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'art. 50 ed all'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.
2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'Assessore che li presiede, gli Assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.

Art. 7 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Provincie, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono Conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Aziende Unità Sanitarie Locali, gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle Conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi delle Conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.
- 3.—Le Province si avvalgono delle Commissioni previste dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della Legge n. 448 del 1998, le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.

CAPO III POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

SEZIONE I - FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 8 - Finalità

1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Provincie sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

- a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone disabili;
- b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili e contrastare le forme di precarizzazione;
- c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura;
- d) favorire la mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento ;
- e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
- f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;
- g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale.

2. Tali finalità sono perseguite anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 9 - Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Provincie, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

- a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi della sezione IV del capo III della legge regionale n. 12 del 2003;

- b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono altresì prevedere anche indennità di frequenza;
- c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
- d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
- e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
- f) incentivi, secondo le priorità dell'articolo 11;
- g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.

Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.
2. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 13, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.
4. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli Enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni prevedono modalità operative distinte, da parte degli enti bilaterali, per la gestione degli interventi di cui a questo articolo.
5. Il rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti da parte dei beneficiari degli interventi

costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

6. Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

SEZIONE II - PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 11 - Priorità di intervento

1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:
 - a) le persone disabili, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;
 - b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
 - c) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro che comportino un elevato rischio di precarizzazione della condizione lavorativa;
 - d) le persone a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
 - e) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g);
 - f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
 - g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 15.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 12 e 13.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettera b) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

Art. 12 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea e in particolare della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:
 - a) incentivi alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1) lettera c) in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
 - b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
 - c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze

lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Provincie, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). A tale riguardo la Giunta regionale individua, secondo le medesime modalità, le condizioni contrattuali e personali che comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale dell'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. d).
4. La Regione e le Provincie promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative.

Art. 13 - Conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Provincie, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Provincie, anche promuovendo accordi con le parti sociali:
 - a) sostengono progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con

particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;

b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;

c) sostengono processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

4. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

Art. 14 - Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:

a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione,

l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;

b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, enti locali e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;

c) promuovono intese con enti locali, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

Art. 15 - Crisi occupazionali

1. La Regione e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, in accordo con gli enti locali e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema industriale e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;

b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;

c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 4, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali del comma 4 dell'articolo 10, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

**SEZIONE III - POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
DISABILI**

**Art. 16 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle
persone disabili**

1. La Regione e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone disabili, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro.
2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
 - a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili e dei loro consorzi;
 - b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
 - c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone disabili dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
 - a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento dei disabili;
 - b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie;
 - c) criteri per la concessione di agevolazioni ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori disabili

impegnati in attività autonome, degli assegni di servizio e formativi di cui alla Sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;

d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al Fondo di cui all'articolo 18.

4. La Regione esercita, con il supporto delle Provincie, anche in collaborazione con le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone disabili e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 17 - Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone disabili quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte; a tale fine si impegna a confrontarsi con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, le organizzazioni del Terzo settore, gli enti locali e le Aziende Unità Sanitarie Locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni dei disabili e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende Unità Sanitarie Locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 4.

4. Le Provincie realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone disabili

all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

Art. 18 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.
2. Al Fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
3. La Regione, anche con il concorso delle Provincie, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi in merito al collocamento dei disabili e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.
4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili), assegna annualmente alle Provincie le risorse del Fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.
5. Le Provincie svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 17, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.

Art. 19 - Assunzioni e convenzioni

1. Le Provincie rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68

del 1999. Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

2. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999, modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 20 - Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 (Riforma del sistema regionale e locale), individua con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della Regione non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.
2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone disabili.
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate.
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 21 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

1. Le assunzioni di disabili previste all'articolo 19 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per i disabili qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Provincie, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 17, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste alla lettera a) del comma 4.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:
 - a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
 - b) copertura, attraverso questa modalità, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30%, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 19, comma 2, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;
 - c) individuazione da parte delle Provincie dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento esclusivo alle persone disabili con percentuale di disabilità superiore al 79%, o con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie previste dalla presente legge, secondo criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 17, comma 4;
 - d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone disabili attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi salariali

dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari al 50%, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 19, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, lett. a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Provincie, previa intesa fra le Provincie interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle Commissioni di cui alla legge 104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 20, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.
8. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999.

**SEZIONE IV - NORME REGIONALI IN ORDINE AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART
13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 2003**

**Art. 22 - Norme regionali in ordine agli interventi di cui
all'art 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003**

1. In relazione alla vigenza dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli inserimenti in esso previsti possono essere realizzati a fronte di specifiche convenzioni con le Province del territorio regionale al fine di individuare forme di progressiva stabilizzazione dell'occupazione.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i requisiti ed i contenuti minimi delle convenzioni di cui al comma 1 regolanti l'accordo fra la Provincia, l'agenzia di somministrazione, l'impresa di inserimento ed il lavoratore interessato, con particolare riferimento a:
 - a) le categorie dei destinatari, coerentemente con le priorità di cui all'articolo 11;
 - b) le condizioni, in coerenza con gli indirizzi regionali ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 297 (Disposizioni per agevolare l'incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), di congruità dell'offerta di inserimento, da misurarsi secondo parametri almeno corrispondenti a quelli previsti per altre categorie di disoccupati, e di eventuale segnalazione da parte delle Province all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in relazione ai trattamenti di mobilità;
 - c) i requisiti delle imprese presso le quali realizzare gli inserimenti, con particolare riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
 - d) le misure di supporto e accompagnamento;

- e) i tempi e le modalità di stabilizzazione della condizione lavorativa delle persone interessate;
- f) la previsione del rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro da parte delle agenzie di somministrazione.

CAPO IV - ORIENTAMENTO E TIROCINI

Art. 23 - Orientamento al lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lett. b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene inoltre la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma 3, lett. a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.

Art. 24 - Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, senza lavoratori dipendenti. I

- tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
 4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle Commissioni di cui all'art. 7, comma 1, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
 5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
 6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono istituire borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

Art. 25 - Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:
 - a) i destinatari;
 - b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;
 - c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni senza lavoratori dipendenti;

- d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone disabili, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio;
 - e) le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Provincie, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.
2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
- a) le Provincie;
 - b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
 - d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;
 - e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Integrazione alla L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
 - g) le Aziende Unità Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

- h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
 - i) i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;
 - j) gli Enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 26 - Qualificazione dei tirocini

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
 - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
 - c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
 - d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

CAPO V - APPRENDISTATO

Art. 27 - Profili formativi nei contratti di apprendistato

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
 - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. La Giunta regionale definisce, a seguito del processo di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, i profili formativi dell'apprendistato, in relazione alle diverse figure professionali, precisando in particolare gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità per la verifica dei risultati. Al fine di garantire il riconoscimento delle qualifiche, i profili formativi regionali sono emanati nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale delle qualifiche.
3. La formazione per i contratti di apprendistato deve articolarsi secondo un piano formativo individuale, che delinea il percorso formativo formale e non formale dell'apprendista, in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. Il piano formativo individuale prevede, fra l'altro, l'acquisizione di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.
4. Ai fini della presente legge, si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato o, se previsto dalla contrattazione collettiva, anche nel luogo di lavoro, e comunque in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo, finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale,

formalizzato e verificabile, assistito da figure professionali competenti, quali formatori e tutori. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 28 - Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.
2. La Giunta regionale definisce, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto degli standard formativi essenziali nazionali, definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 29 - Formazione per l'apprendistato professionalizzante

1. La Giunta regionale, relativamente all'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, i profili formativi, i requisiti metodologici, di contenuto e di processo della formazione formale.

Art. 30 - Alta Formazione nell'apprendistato

1. La Regione, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze

nelle imprese e del riconoscimento dei titoli conseguiti dagli apprendisti.

2. Per queste finalità la Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, Istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La Regione collabora, anche attraverso intese, con i soggetti di cui al comma 2 per definire standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.

Art. 31 - Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

1. La disponibilità di un'adeguata offerta formativa, sul territorio regionale, da parte di soggetti specificamente accreditati, costituisce la proposta formalmente rivolta alle imprese da parte della Regione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per gli apprendisti assunti. Per questi spetta all'impresa scegliere l'ente accreditato per lo specifico ambito dell'apprendistato, al quale rivolgersi per la formazione esterna.
2. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di finanziamento, attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato delle attività formative dell'apprendistato. Il finanziamento di tali attività può essere gestito da appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4.
3. La Regione e le Provincie promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:
 - a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione

- degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
- b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti;
 - c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4.
4. La Regione collabora, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione ai fini di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

CAPO VI - SERVIZI PER IL LAVORO

SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Art. 32 - Funzioni

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.
2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.
3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:
 - a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;
 - b) orientamento al lavoro;
 - c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;
 - d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
 - e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori

stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;

f) accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento lavorativo;

g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.

5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo n. 469 del 1997, e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare:

a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000;

b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;

d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle Pubbliche Amministrazioni, relative:

a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, e, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), o di socio

lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001;

b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);

c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000;

d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.

7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:

a. relative alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181, del 2000 da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;

b. ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge n. 608 del 1996 .

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.

9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni del comma 3.

Art. 33 - Soggetti erogatori dei servizi

1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego". Le Province possono svolgere le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai

sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni relative ai servizi di cui all'articolo 32, comma 3, nonché per fornire servizi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.

2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.

Art. 34 - Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano le funzioni di orientamento di cui all'art. 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'art. 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini di efficienza ed efficacia.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:

- a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa ;
- b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;
- c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
- d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.

Art. 35 - Accreditalamento

1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità, e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e gli organismi di cui all'articolo 6, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditalamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, le competenze professionali, le capacità gestionali, la dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditalamento, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone disabili.
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditalamento per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 36 - Monitoraggio

1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.
2. I soggetti del sistema regionale nonché i soggetti autorizzati mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'articolo 4.

Art. 37 - Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche

1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.
2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo 117 secondo comma, lett. g) della Costituzione, nonché le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38 - Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro, e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del

lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le Provincie, collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le Provincie perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei Comuni.
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.
4. A tale fine tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale, operanti sul territorio regionale, garantiscono il collegamento al SILER con le modalità definite dalla Giunta regionale.
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.

SEZIONE II - SERVIZI AUTORIZZATI

Art. 39 - Autorizzazione

1. La Giunta regionale determina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le modalità ed i criteri per l'autorizzazione allo svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 40 - Particolari forme di autorizzazione

1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 1 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione, per i seguenti ambiti di utenza:
 - a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
 - b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
 - c) le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. —La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

CAPO VII - SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

SEZIONE I - Sicurezza nel lavoro

Art. 41 - Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:
 - a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
3. Il sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa costituisce elemento centrale della strategia regionale di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili; si realizza, mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della Sezione II del presente Capo ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 12.

Art. 42 - Interventi

1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:

- a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;
- b) —il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;
- c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli Enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione, promuove e sostiene:

- a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;
- b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.

3. La Regione e le Province favoriscono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso:

- a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
- b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;
- c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003,

con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;

- d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
 - e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Provincie;
 - f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;
 - g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
 - h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale;
 - i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'art. 44.
4. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La regione promuove inoltre la sperimentazione di audit dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla, vigente normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 43 - Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche

attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs n. 626 del 1994.

2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:
 - a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;
 - b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;
 - c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche;
 - d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.

SEZIONE II - REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 44 - Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.
2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
 - a) iniziative di educazione alla legalità;
 - b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
 - c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
 - d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie

di cui all'articolo 35, comma 2;

- e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 7;
- f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali.

CAPO VIII - RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 45 - Finalità

1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

Art. 46 - Interventi

1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, da parti sociali, imprese, organizzazioni del terzo settore, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 4, interventi:
 - a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

- b) dirette all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
 - c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);
 - d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;
 - e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);
 - f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolte a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;
 - g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;
 - h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone disabili, o di impiego in misura aggiuntiva rispetto alla quota d'obbligo;
 - i) rivolte al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.
3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale) la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tale fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 12, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:
- a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
 - b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende Unità Sanitarie Locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza,

gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi;

4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale n. 45 del 1996 e della legge regionale n. 25 del 1998, compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 45 del 1996.
3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 e della legge regionale n. 14 del 2000.
4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997.
5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 16 della legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35, le Province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.
7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei Servizi per l'impiego delle Province.

Art. 48 - Norme di prima applicazione

1. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste, l'integrazione dei componenti degli organi di cui al comma 1 dello stesso articolo è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998.
2. All'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, già disciplinata dagli articoli 10 e 11 della legge 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), continua ad applicarsi la disciplina dettata per le Agenzie di supporto tecnico e regolativo ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 6 del 2004. Continua altresì ad applicarsi l'articolo 10, comma 5 bis, della legge regionale n. 25 del 1998.

Art. 49 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 50 - Conformità alle disposizioni comunitarie

1. Gli incentivi di cui alla presente legge con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al Regolamento CE n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa prevista.

Art. 51 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale n. 45 del 1996;
- b) legge regionale n. 25 del 1998, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della presente legge;
- c) legge regionale n. 14 del 2000.